

TI_GERICHTE 17.2014.212 vom 17. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.212

FR: TI_GERICHTE 17.2014.212 du 17 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.212 del 17 luglio 2015

Regeste

Persona condannata per aver minacciato di morte una funzionaria pubblica. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 180 CP

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédicte/Treccani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeaneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).

E. 2

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). Gli indizi, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del

E. 7

Interrogata il 6 novembre 2013, AP 1 ha negato di avere proferito la frase che le è stata attribuita ed ha dichiarato di avere, semplicemente, voluto chiedere a PC 1 di smettere di

parlare male di lei e della sua famiglia: “ In merito alla giornata del 10 ottobre 2013, ricordo che in mattinata, verso le ore 1000/1030, effettivamente mi ero recata presso l’Ufficio USSI a Bellinzona, in quanto volevo parlare con la PC 1. Giunta nell’ufficio era presente allo sportello una ragazza giovane alla quale chiedevo di poter parlare con la PC 1. La ragazza mi diceva che la PC 1 non era presente. Io però avevo capito che invece era nel suo ufficio. Allora io ho detto alla ragazza di dire alla PC 1 che non deve mai permettersi di parlare male di me e dei miei figli, senza il mio permesso, in quanto non abbiamo niente a che fare con la droga. Io, riferito alla PC 1, ho anche detto che lei deve proteggerci e non farci del male. Infatti, io ero andata nell’ufficio per parlare con la PC 1 in quanto due giorni prima ero venuta a conoscenza che la PC 1 aveva telefonato ad un mio conoscente, riferendogli di stare alla larga da me e dai miei familiari in quanto io sono una donna pericolosa, cattiva cattiva, ed i familiari sono tutti drogati, spacciano droga e sono maleducati. Il motivo della mia visita alla PC 1 era dunque per chiedere alla stessa perché si era permessa di dire queste cose sul mio conto e dei miei familiari, oltretutto sono cose non vere. Non ho quindi minacciato la PC 1 e volevo solo chiarire con la stessa quanto andava dicendo.” (VI AP 1 del 6.11.2013, pag. 3 e 4).

E. 8

Al dibattimento di primo grado, dopo avere nuovamente contestato di aver pronunciato le frasi contenute nel decreto d’accusa, AP 1 ha dichiarato come l’AP l’abbia spesso provocata con frasi del genere “ io ti ritiro il permesso ”, “io ti mando in _____” o “ io sono la capa e mi devi ascoltare”. Dopo alcune dichiarazioni confuse relative a consigli dati dal suo avvocato, l’imputata ha, dichiarato, per la prima volta, che quel 10 ottobre, lei non era sola poiché _____, un amico della figlia, l’aveva accompagnata: “ Mia figlia mi ha detto di non andare con il bus e che mi poteva accompagnare un suo amico, che era lì presente al bar, il quale mi ha effettivamente portato presso gli uffici della signora PC 1. Questa persona si chiama _____. Arrivata sul posto, gli ho detto di aspettarmi che ci mettevo poco e che dovevo solo consegnare la lettera. _____ mi ha poi accompagnata ed è salito insieme a me negli uffici. Preciso che lui è rimasto davanti alla porta, che era aperta, mentre io sono entrata. (...) _____, in quel momento, era davanti alla porta, che come detto, era aperta. La _____ non ha visto _____, perché non poteva vederlo.” (VI AP 1 del 12.9.2014, pag. 2) L’imputata ha ammesso di avere tenuto, in alcune occasioni, un atteggiamento aggressivo con i funzionari dell’USSI precisando, però, di esservi, in sostanza, stata obbligata per far valere i suoi diritti: “ il personale dell’USSI in questi casi non mi ascoltava e voleva avere a tutti i costi ragione su una cosa che io sapevo, mi spettava di diritto”. Tuttavia, la donna ha negato di avere minacciato _____, anche in questo caso ammettendo soltanto di essersi arrabbiata perché non otteneva puntualmente le prestazioni mensili. Proseguendo, l’imputata ha sostenuto che la signora _____ le aveva confessato di avere mentito ma aveva rifiutato di farle da testimone lasciandole intendere che, se lo avesse fatto, avrebbe avuto problemi sul posto di lavoro: “ Voglio precisare che in un’occasione alla mia presenza, alla presenza di _____, della signora _____ e di una nuova signora (anche lei funzionaria) è emerso che _____ ha ammesso che io non avevo minacciato la signora PC 1 e che la stessa mi odiava. Io le ho quindi chiesto di farmi da testimone e lei mi ha detto che “non posso testimoniare, cara”. Non mi ha detto il perché, se non dicendomi che non poteva testimoniare perché lavorava in quegli uffici.” (VI AP 1 del 12.9.2014)

E. 8.5

e seg.). c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

E. 9

La signora _____, nuovamente sentita al dibattimento di primo grado, ha sostanzialmente ribadito quanto già dichiarato il 24 ottobre 2013 alla Polizia: “ La signora AP 1 insisteva che voleva parlare con PC 1 ed ha cominciato a dire che non sapevo con chi avevo a che fare, di fare attenzione e continuava a ripetere queste due frasi. Era arrabbiata, aveva un tono seccato. Da quanto ho capito era arrabbiata perché non poteva avere il colloquio con la signora PC 1. Non penso che mi abbia detto qualcos'altro. Preciso che queste due frasi erano indirizzate alla signora PC 1 e non a me. Continuava a ripetere di fare attenzione di andare in giro, perché non sapeva con chi aveva a che fare. ADR che alla richiesta di essere più precisa, osservo che, se ricordo bene, perché è passato quasi un anno, AP 1 ha pure detto qualcosa come “l'ammazzo”, questo però solo in un'occasione (...) ADR che ad oggi non ricordo quanto riferito nel mio verbale di polizia in merito alle parole usate da AP 1. Quindi non ricordo se nel verbale ho utilizzato la parola “ammazzo”. Mi viene adesso riletto il verbale di polizia da “digli di stare attenta....fare attenzione” (verbale polizia pag. 2): ora rammento bene e posso dire che quanto detto corrisponde effettivamente a quanto avvenuto. Preciso che è passato comunque diverso tempo e non ricordo la parola “ucciderla”. (VI _____ del 12.9.2014, pag. 3) Per il resto, la teste ha smentito quanto sostenuto dall'imputata: “ Escludo categoricamente quanto dichiarato dalla signora AP 1.” (VI _____ del 12.9.2014, pag. 2) 10. _____ , sentito in qualità di testimone al dibattimento davanti al primo giudice, ha raccontato di essere stato fidanzato di _____ (la figlia dell'imputata) per qualche mese durante l'estate del 2013 e di vivere con lei da marzo/aprile 2014. Sui fatti del 10 ottobre 2013 ha confermato quanto raccontato da AP 1, ovvero: “ Ho accompagnato AP 1 sino allo sportello, non so se al 1 o al 2 piano. Non sono entrato ma sono rimasto tra la porta e lo sportello, ero ad una distanza di circa 1-2 metri da lei. Io non potevo vedere lo sportello e chi era presente dell'ufficio, ma potevo vedere e vedevo AP 1. Quest'ultima ha chiesto se c'era PC 1. (...) non ho sentito cosa ha risposto la signora dello sportello, ma ho sentito AP 1 controbattere dicendo di sapere che PC 1 c'era ma che non voleva vederla. AP 1 le ha anche detto che lascia un avvertimento per PC 1, ovvero che non doveva più parlare male di lei e dei suoi figli, senza andare nei dettagli. Ha solo detto di non parlare male e che questo era il primo avviso e che la seconda volta l'avrebbe denunciata. (...) A domanda dell'accusatore privato rispondo che ho accompagnato la signora AP 1 perché non sapevo cosa fare, ero da solo e non volevo (rimanere ndr.) da solo in macchina. Ed anche per una questione di rispetto, non so come spiegare. È stata la signora a chiedermi gentilmente se potevo salire con lei, dicendomi che doveva solo consegnare la lettera.” (VI _____ del 12.9.2014, pag. 1 e 2) Dopo avere recisamente negato che la signora AP 1 abbia rivolto alla funzionaria le minacce contenute nel decreto d'accusa, riguardo alla sua posizione al momento del colloquio, _____ ha dichiarato: “ (...) mi trovo nel punto indicato nella foto nr. 6 (doc. dib. 1). La mia persona era sicuramente visibile dal corridoio. A domanda del difensore rispondo che da dove mi trovavo, io non ho visto chi c'era allo sportello e ritengo che nemmeno chi era allo sportello poteva vedermi.” (VI _____ del 12.9.2014, pag. 2)

E. 11

Il primo giudice ha accertato sulla base di diversi elementi - riportati ai considerandi 17, 18, 19 e 20 della sentenza impugnata (cui si rinvia) - che i fatti si sono svolti così come descritto nel DA ed ha, quindi, dichiarato la querelata autrice colpevole del reato ex art. 180 cpv. 1 CP. Appello 12. AP 1 ribadisce di non avere detto la frase che le è stata attribuita e chiede, perciò, di essere prosciolta dall'imputazione di minaccia rilevando come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il teste _____ sia del tutto attendibile al contrario di _____ la cui deposizione è da valutare criticamente per diversi motivi: in primo luogo, per l'evidente incontrollato accanimento da parte dell'ente pubblico verso la signora AP 1, poi per il rapporto di subordinazione fra la teste e l'AP e, infine, poiché le sue dichiarazioni non sono né lineari né costanti visto che, in sede di dibattimento, la teste _____ ha ricordato di averla sentita usare termini quali "ucciderla", "ti ammazzo", "ti uccido" soltanto dopo lettura dei suoi verbali di polizia. L'appellante rimprovera, poi, al primo giudice di non aver provato il realizzarsi dei requisiti soggettivi del reato di minaccia.

E. 13

Questa Corte conclude che i fatti si sono svolti così come rilevato dal primo giudice e che le deposizioni di PC 1 e _____ appaiono del tutto credibili e lineari, al contrario di quelle dell'imputata e del teste _____, sulla base degli elementi che seguono.

E. 14

L'opinione dell'appellante non è condivisa da questa Corte. a. _____ è del tutto attendibile. La sua deposizione è chiara e lineare e a tale linearità nulla toglie il fatto che, al dibattimento di primo grado, ella non abbia, subito, ricordato i termini esatti utilizzati dall'imputata. Anzi, a ben vedere, la sua esitazione al dibattimento di primo grado depone per la sua credibilità visto che dall'episodio di cui doveva riferire era trascorso quasi un anno. E', infatti, del tutto conforme all'andamento delle cose che, dopo un tale lasso di tempo, del contenuto di un colloquio si ricordi solo il significato complessivo e non i termini utilizzati. b. Del tutto inverosimile è, invece, apparso il racconto della pretesa ammissione fatta da _____ di avere mentito ma di dovere continuare a farlo per paura della sua superiore gerarchica. E questo non solo perché è del tutto inverosimile che una tale ammissione - con l'aggiunta della conferma dell'odio provato dall'AP verso la querelata - venga fatta davanti a terze persone quando chi la fa non vuole, per ipotesi, confermarla per paura di ritorsioni sul posto di lavoro. Ma, soprattutto, perché di questi terzi - che avrebbero potuto riferire di quest'ammissione - non è stata richiesta l'audizione. Ciò che, da solo, la dice lunga. c. Parimenti, la deposizione di _____ appare a questa Corte, come d'altronde al primo giudice, poco convincente per i motivi esposti di seguito. c.1. Al primo interrogatorio, AP 1 non ha detto della presenza di _____. Non ne ha parlato nemmeno quando le è stato chiesto di prendere posizione sulle dichiarazioni di _____ secondo cui l'imputata era sola al momento dei fatti. c.2. Al primo giudice, che le faceva notare questo suo silenzio, l'imputata ha risposto: "ADR che quando sono stata interrogata in polizia pensavo che la cosa fosse finita lì, quando ho visto il decreto d'accusa ho capito che la mia posizione era delicata e ho quindi chiesto a mia figlia se _____ poteva testimoniare e lui ha accettato." (VI AP 1 del 12.9.2014) E' evidente come la tesi della donna secondo cui lei ha taciuto della presenza del teste poiché pensava che "la cosa fosse finita lì" sia del tutto inverosimile. c.3. Se fosse stato lì, _____ sarebbe stato sicuramente visto dalla funzionaria che, come risulta, non è rimasta ferma allo sportello ma

si è spostata più volte all'interno del locale (in particolare, per controllare se PC 1 poteva ricevere la richiedente), raggiungendo così anche posti da cui il corridoio era perfettamente visibile. c.4. A titolo abbondanziale, si rileva come le dichiarazioni di _____ e AP 1 non siano del tutto concordanti: _____ ha detto che “è stata la signora AP 1 a chiedermi gentilmente se potevo salire con lei (VI _____ 12.9.2014 pag. 2) mentre la donna ha, invece, sostenuto di avergli chiesto di aspettarla e che fu lui ad offrirsi di accompagnarla (“arrivata sul posto, gli ho detto di aspettarmi che ci mettevo poco e che dovevo solo consegnare la lettera. _____ mi ha poi accompagnata ed è salito insieme a me negli uffici”, cfr. VI AP 1 12.9.2014, pag. 2). c.5. In queste circostanze, rilevato, poi, come _____ viva con la figlia dell'imputata (che, peraltro, aveva assistito la madre nel suo primo interrogatorio) e come, quindi, abbia un evidente interesse a mentire per evitare alla madre dell'amica una condanna penale (le cui conseguenze potrebbero ripercuotersi anche sul suo diritto a soggiornare nel nostro paese), le sue dichiarazioni non possono che essere considerate del tutto inattendibili. Rilevato, poi, come la stessa imputata abbia - ammettendo di essersi più volte arrabbiata con i funzionari poiché si sentiva trattata ingiustamente - confortato il dire della signora _____ e dell'AP secondo cui ella non è nuova a simili esternazioni (cfr., in particolare, mail allegato alla querela), e osservato come non possa ragionevolmente essere sostenuto né che la signora PC 1 nutra verso l'imputata un malanimo tale da spingerla ad accusarla ingiustamente né che la signora _____ abbia nei confronti del proprio superiore una sudditanza tale da spingerla a commettere il reato di falsa testimonianza, questa Corte accerta che i fatti sono avvenuti così come indicato nel DA.

E. 15

L'art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l'autore deve avere usato grave minaccia, dall'altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a). È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell'intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005, consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, *Le infractions en droit suisse*, 3a ed. Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in *Basler Kommentar, Strafrecht II*, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 180 CP, n. 19 e seg.; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo). È, poi, necessario - per l'applicazione dell'art. 180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell'autore. Non è, invece, necessario né che l'autore abbia l'intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, *op. cit.*, ad art. 180 CP, n. 4; Donatsch, *Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, 10a edizione, pag. 423). Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, *op. cit.*, ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria

un'effettiva coartazione della volontà della vittima (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11). Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall'autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11). Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l'autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 33; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid. 13 e 14).

E. 16

Non v'è dubbio che la frase “dille di stare attenta poiché io non ci penso due volte ad ucciderla e a venire qui a farla licenziare. Perché lei non sa con chi ha a che fare. Dille di fare attenzione” realizzi i presupposti oggettivi del reato di minaccia (al riguardo, si rinvia al considerando 22 della sentenza impugnata). E questo a maggior ragione se chi la proferisce appartiene ad una famiglia che con le armi ha una certa domestichezza così come è attestato, per la signora AP 1, dalle foto prodotte dall'AP il 28/29 gennaio 2015 e acquisite agli atti, ma già note all'AP dal mese di febbraio 2013 (doc. CARP IX). Non v'è dubbio nemmeno che, con le frasi minacciose proferite ripetutamente, la signora AP 1 abbia voluto spaventare ed intimorire seriamente la signora PC 1: sono così realizzati anche i presupposti soggettivi del reato. L'appellante deve, pertanto, essere dichiarata autrice colpevole di minaccia ex art. 180 CP. Commisurazione della pena

E. 17

a. Giusta l'art. 180 CP il reato di minaccia è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Vista la gravità delle minacce proferite e visto come l'appellante non sia incensurata, questa Corte ritiene che la pena fissata dal primo giudice - 20 aliquote giornaliere assortite della multa di fr. 100.- (con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento, art. 106 cpv. 2 CP) - sia del tutto rispettosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 34 e 47 CP. Pure da confermare è l'ammontare della singola aliquota definito dal primo giudice in quanto non oggetto di contestazione. b. Anche in applicazione del divieto della reformatio in pejus, la pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni (art. 42 CP) e la sospensione della precedente condanna non viene revocata, ma l'imputata viene solo ammonita formalmente. Spese processuali

E. 18

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP) così come gli oneri processuali d'appello (art. 428 cpv. 1 CPP) sono posti a carico dell'appellante. Tassazione della nota d'onorario

E. 19

Il difensore d'ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto in data 10 giugno 2015 la sua nota d'onorario relativa al procedimento d'appello per complessivi fr. 18'797,40, di cui fr. 16'100.- di onorario (corrispondenti a 89 ore e 30 min. a 180.- fr./ora) e fr. 1'305.- di spese, oltre all'IVA (cfr. doc. I in inc. 17.2015.86).

E. 20

a. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. b. Giusta l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid.

E. 21

Viste le particolarità del procedimento penale la cui unica difficoltà (non particolarmente elevata) era relativa all'accertamento di un fatto - e meglio, all'accertamento di quanto disse la qui appellante ad una funzionaria in occasione di una sua visita all'ufficio diretto dall'AP - il tempo esposto dal patrocinatore appare manifestamente eccessivo. Del tempo complessivo esposto di 89 ore e 30 min. appaiono adeguate soltanto 24 ore che vengono tassate a fr. 180.- l'ora, con conseguente approvazione dell'onorario per fr. 4'320.-. a. Non vengono invece approvate 65 ore e 30 min. per i seguenti motivi: - il dispendio orario complessivo esposto per lo studio degli atti e per l'allestimento degli allegati (dichiarazione d'appello e motivazione scritta) di 75 ore e 55 min. risulta del tutto sproporzionato, se confrontato alla voluminosità dell'incarto e alle difficoltà giuridiche e fattuali della fattispecie (come visto si trattava, in sostanza, di determinare se l'imputata avesse o meno proferito la minaccia imputatale), per le quali, a mente di questa Corte, si giustificano 2 giornate piene di lavoro corrispondenti a 18 ore; - anche il tempo complessivo esposto di 8 ore e 30 min. per i colloqui (telefonici e non) con la cliente risulta eccessivo rispetto alla complessità del caso; esso va pertanto ridotto a 2 ore, tempo più che sufficiente per discutere della fattispecie ed approntare una strategia difensiva; - pure eccessivo per rapporto alle difficoltà del caso e alla durata del mandato di patrocinio (8 mesi) appare il tempo complessivo esposto di 2 ore e 45 min. per l'allestimento di 11 lettere alla cliente; esso deve pertanto essere diminuito di 1 ora, con approvazione di un dispendio totale di 1 ora e 45 min.; - non si giustifica infine il dispendio orario di 5 minuti esposto per la chiamata al Soccorso operaio, ritenuto che lo Stato non deve assumersi prestazioni di aiuto sociale. b. Le spese esposte per complessivi fr. 1'305.- sono approvate per fr. 678.-: - le spese di fotocopiatura esposte per complessivi fr. 624.- (corrispondenti a 312 fotocopie) non appaiono giustificate considerato l'esiguità dell'incarto; esse devono pertanto essere ridotte a complessivi fr. 400.- (corrispondenti a 200 fotocopie); - le spese telefoniche esposte per complessivi fr. 24.- (corrispondenti a 11 chiamate per 60 minuti fatturate a 40 ct/min) sono approvate per fr. 9.-, ritenuta la tariffa riconosciuta per chiamate nazionali di 15 ct/min (cfr. sentenze CARP del 10 dicembre 2014, inc. 17.2014.48; dell'8 aprile 2013, inc. 17.2013.32, consid. 6a; sentenza CRP del 2 dicembre 2010, inc. 60.2010.135); - le spese di scritturazione e di invio postale di scritti/allegati esposte per complessivi fr. 385.- vengono riconosciute per complessivi fr. 126.-, considerato che non tutte trovano riscontro negli atti. Devono in particolare essere ridotte le spese per gli scritti/allegati 17.12.2014 (./ fr. 39.-), 6.2.2015 (./ fr. 27.-), 26.2.2015 (./ fr. 9.-), 18.3.2015 (./ fr. 9.-), 21.4.2015 (./ fr. 135.-). Non possono inoltre essere riconosciute le spese di scritturazione e di invio postale di quelle lettere a cliente ritenute eccessive (./ fr. 40.-). - le spese esposte per invio e ricezione di e-mails e fax, per complessivi fr. 109.-, sono parzialmente fatturate in modo errato, tenuto conto delle tariffe applicabili di fr. 2.- per mails/fax (cfr. sentenza CARP dell'8 aprile 2013, inc. 17.2013.32, consid. 6a; sentenza CRP del 25 settembre 2006, inc. 60.2005.209, consid. 2.6). Esse devono pertanto essere ridotte a fr. 93.-. c. L'IVA va calcolata nella misura

dell'8% e assomma a fr. 399.85.

E. 22

La nota professionale dell' avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 5'397.85. AP 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, lett. a). Per questi motivi, visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 34, 42, 44, 47, 106, 180 CP; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.